

MARSS



Movimento Associativo
per la Revisione della Storia del Sud Italia

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

1°) - Oggi in questo giorno 17 marzo 2011, in cui si festeggia il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, è costituita, dai comparenti, un'associazione, denominata "Movimento Associativo per la Revisione della Storia del Sud Italia», in sigla "MARSS". La sede è in Napoli, al Centro Direzionale di Napoli Isola C2 Sc.D.

2°)- Lo scopo e tutte le altre norme che regolano l'organizzazione associativa sono così convenuti:

Art. 1

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ha lo scopo di svolgere qualunque attività atta a promuovere la conoscenza ed il riesame delle vicende che hanno determinato la storia italiana pre e post-unitaria, per chiarire le dinamiche storiche, politiche, economiche e socioculturali che hanno portato all'Unità d'Italia, attraverso la ricerca e lo studio di tutti i testi e documenti che comprovino una verità storica discorde da quella attualmente riconosciuta e divulgata anche mediante i libri scolastici. Nel caso la documentazione raccolta contenga elementi tali da comprovare verità storiche diverse da quelle ad oggi riconosciute, l'Associazione si farà carico di proporre nelle sedi istituzionali più idonee il riconoscimento di tali verità anche mediante l'utilizzo di istituti legislativi quali la proposta di legge di iniziativa popolare prevista dall'art.71 della Costituzione Italiana secondo comma, proponendo anche l'istituzione di una giornata nazionale dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione dei sacrifici esistenziali ed economici sofferti dalle popolazioni del Sud nel processo di unificazione dell'Italia. Il riconoscimento ufficiale di ciò potrà contribuire a far riacquistare la fiducia nelle istituzioni e riaffermare la dignità del popolo meridionale nei confronti del resto d'Italia, ponendo le premesse per sanare la frattura che si creò in quel periodo storico e diede luogo alla cosiddetta Questione Meridionale.

A tal fine l'Associazione potrà anche:

- organizzare seminari, manifestazioni, iniziative, tavole rotonde, dibattiti, convegni e congressi;
- costituirsi in giudizio ogni qual volta lo ritenga opportuno contro soggetti che, utilizzando mezzi mediatici di massa, assumano atteggiamenti e/o facciano affermazioni offensive nei riguardi dei meridionali rinforzando nel Paese convinzioni antimeridionalistiche.

Art. 2

Il fondo comune dell'Associazione, dal quale la stessa trae le sue risorse economiche per il raggiungimento del suo scopo, è costituito da: quote periodicamente versate dagli associati; contributi degli stessi; liberalità e lasciti testamentari; contributi di enti e soggetti sia pubblici, anche internazionali, che privati; beni acquistati col reimpiego di detti mezzi finanziari.

Art. 3

L'Associazione per reperire i mezzi con cui raggiungere lo scopo associativo organizzerà Riunioni di Sensibilizzazione in cui presentare i propri obiettivi. Le Riunioni di Sensibilizzazione saranno svolte presso la sede dell'Associazione o altrove.

Art. 4

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo composto da tre componenti, tra i quali sono nominati: il Presidente ed il Segretario.

Art. 5

L'associazione è costituita esclusivamente da **associati ordinari** non essendo prevista la categoria dell'**associato onorario**. A ciascun associato viene

assegnato uno dei seguenti status: **Aggregatore, Sostenitore, Divulgatore, Ricercatore, Finanziatore, Tutelante.**

Gli status previsti per gli associati vengono riconosciuti e modificati previa ammissione all'associazione deliberata dal Consiglio Direttivo in conformità alle norme emanate con Regolamento attuativo. Con l'ammissione ed il versamento delle quote di ammissione, ogni associato accetta incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento.

Saranno esclusi dall'Associazione tutti coloro che compiano atti lesivi per il prestigio dell'Associazione o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi.

Sull'esclusione dell'associato delibera il Consiglio Direttivo.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante richiesta fatta a mezzo di lettera raccomandata con a.r. diretta al Consiglio Direttivo. Il recesso produce effetto dal giorno successivo alla sua conoscenza da parte dell'Associazione. L'associato che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

La quota associativa a carico degli associati è fissata annualmente dal consiglio direttivo. Detta quota associativa è dovuta con cadenza annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione e non sono considerati associati ai fini del calcolo del quorum costitutivo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative ovvero se già eletti decadono da dette cariche previa delibera del Consiglio Direttivo che accerta la mora.

Art. 7

Tutti gli associati, purchè in regola col pagamento di quanto dovuto all'associazione, hanno il diritto di partecipare all'assemblea e di prendere parte al voto. La partecipazione dell'associato all'assemblea è personale o a mezzo di rappresentante designato con delega scritta, che deve essere conferita necessariamente ad altro associato. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero quando gliene facciano richiesta almeno un decimo degli associati. Se il presidente, benchè richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione dell'assemblea può essere effettuata da uno qualsiasi dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la definizione degli indirizzi generali dell'attività associative, proposti dal Consiglio Direttivo, da svolgere nell'anno in corso e per l'approvazione del relativo bilancio preventivo. L'assemblea ordinaria delibera inoltre su: nomina dei componenti il consiglio direttivo, con designazione tra gli stessi del Presidente e del Segretario; approvazione dei regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo; altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto ovvero sottoposti al suo esame con l'avviso di convocazione.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo.

L'assemblea è convocata, anche fuori della sede associativa, con avviso scritto fatto pervenire a tutti gli associati con lettera consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ancora con posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione, che deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per la eventuale seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima), e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette sono validamente costituite le assemblee totalitarie, quelle cioè in cui siano presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i componenti del consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria: è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria: è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati; delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8

L'associazione è amministrata da un **consiglio direttivo** composto da tre membri. I componenti del consiglio direttivo devono essere eletti tra gli associati, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore ad un quinquennio, e sono rieleggibili.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è essenzialmente gratuita; tuttavia i consiglieri investiti di particolari funzioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della funzione, sempre che dette spese siano regolarmente documentate.

Qualora per qualsiasi motivo, nel corso del mandato, venga meno uno dei componenti del consiglio direttivo, lo stesso provvede a sostituirli per cooptazione.

I consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. Se tuttavia viene meno la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare il consiglio direttivo: nomina tra i suoi componenti - qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto dell'elezione - il presidente ed il segretario; predispone annualmente il programma delle attività e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea -che può apportarvi modifiche-; dà attuazione al programma annuale dell'associazione approvato dall'assemblea, cui relaziona successivamente sull'attività svolta nell'anno precedente; cura la gestione organizzativa, economica e disciplinare dell'associazione; assume il personale; delibera sull'ammissione di nuovi associati e sulla loro esclusione; emana regolamenti attuativi dello statuto; vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti; dà esecuzione alle delibere delle assemblee; delibera sui bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; stabilisce annualmente l'ammontare delle quote e degli altri contributi dovuti dagli associati; designa tra gli associati eventuali responsabili cui attribuire il compito di sovrintendere e meglio organizzare particolari attività associative; delibera la stipula dei contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione; compie ogni altro atto attinente la gestione associativa, esclusi solo quelli che dalla legge e dallo statuto sono riservati all'altrui competenza; ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, in tempo utile per la preparazione dei lavori della corrispondente assemblea ordinaria. Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede associativa o altrove ed è convocato dal presidente di sua iniziativa nonchè tutte le volte che gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Se il presidente, benchè richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione del consiglio può essere fatta da due consiglieri.

L'avviso di convocazione: deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, con l'elenco delle materie da trattare; deve essere redatto per iscritto; deve essere fatto pervenire a tutti i consiglieri con lettera consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ancora con posta elettronica certificata; deve essere inviato con un preavviso di almeno dodici giorni sulla data dell'adunanza; nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma mai inferiore a tre giorni.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere eletto di volta in volta dal consiglio.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Occorre tuttavia il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le delibere relative all'ammissione ed esclusione degli associati.

Le votazioni sono effettuate sempre a scrutinio palese.

Delle riunioni e deliberazioni sarà redatto verbale firmato da chi presiede l'adunanza e dal consigliere segretario. In ogni caso i verbali del consiglio sono liberamente consultabili dagli associati.

Art .9

Il **Presidente**: ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo, ne proclama i risultati e sottoscrive i verbali; dà esecuzione ai deliberati dell'assemblea e del consiglio Direttivo; provvede all'amministrazione e conservazione del fondo comune dell'associazione, in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; è a capo del personale; può nominare procuratori, attribuendo il potere di compiere singoli atti o categorie determinate di atti.

Dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; l'assemblea può revocarlo dalla carica qualora, benché ritualmente richiesto, non abbia provveduto nei venti giorni alla convocazione dell'assemblea e/o del consiglio direttivo.

Il presidente in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

Art. 10

Il **Segretario** coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo; redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, che controfirma con il Presidente.

Art. 11

L'esercizio associativo ha durata annuale, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio, che inizia con la costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre del relativo anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo rispettivamente prevedono e documentano contabilmente l'attività dell'associazione in ciascun esercizio. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'assemblea convocata per l'approvazione per essere liberamente consultabili dagli associati.

Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare, tra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo va ugualmente approvato entro centoventi giorni dall'apertura dell'esercizio cui si riferisce, e deve documentare contabilmente i relativi impegni di spesa da assumere.

Art. 12

E' esclusa sotto qualsiasi forma la ripartizione di eventuale attivo di Bilancio fra gli associati.

Art. 13

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria appositamente convocata.

3°) - I costituiti stabiliscono in tre il numero dei componenti il primo consiglio direttivo e nominano componenti del consiglio direttivo, per il primo quinquennio a decorrere, gli associati:

Chiari Giancarlo, Presidente;

Golia Massimo, segretario;

Scognamiglio Mariarosaria, consigliere.

Gli eletti accettano la carica.

Il 17 marzo 2011, in Napoli, Centro Direzionale, Isola C2, scala D.